

REGOLAMENTO (CE) N. 2015/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2235/2000 per quanto riguarda il periodo di applicabilità di
talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1839/95 e (CE) n. 1249/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, contiene disposizioni relative alla gestione di dette importazioni.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000, prevede, a determinate condizioni, una riduzione dell'importo del dazio all'importazione di mais vitreo pari a 24 EUR/tonnellata. Tenuto conto dell'evoluzione delle quotazioni del mais vitreo sul mercato mondiale, il regolamento (CE) n. 2235/2000 ha modificato l'importo di tale riduzione aumentando la

diminuzione del dazio prevista inizialmente dal regolamento (CE) n. 1249/96. L'importo delle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 è stato adeguato in conformità.

- (3) Le misure previste dal regolamento (CE) n. 2235/2000 erano introdotte a titolo di prova per un periodo di un anno al fine di risolvere i problemi sorti nella gestione dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1839/95. Poiché tali problemi sono stati risolti in modo ritenuto soddisfacente dalle diverse parti nel periodo di prova, è opportuno estendere a titolo permanente l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2235/2000.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2235/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.